



**CITTA' DI TORINO**

**BANDO GENERALE N° 8**

15 marzo 2023

**INFORMAZIONI E GUIDA  
ALLA COMPILAZIONE DELLA  
DOMANDA**



## CITTA' DI TORINO

### **DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

#### INFORMAZIONI GENERALI

La domanda di partecipazione al bando generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi sociali, compilata dal richiedente esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, firmata e munita di marca da bollo da 16.00 Euro, deve essere presentata dal giorno **15 marzo 2023 al 31 maggio 2023**.

I moduli possono essere ritirati presso:

- le sedi di tutte le Circostrizioni,
- la sede della Divisione ERP in via Orvieto 1/20,
- la sede dell'ATC del Piemonte Centrale in Corso Dante 14
- l'Informacittà/URP in piazza Palazzo di Città 9/A.

Il modulo di domanda è altresì reperibile sul sito della Città alla pagina Informacasa: [www.comune.torino.it/informacasa](http://www.comune.torino.it/informacasa).

**La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:**

- **di persona** presso lo Sportello Casa della Divisione ERP di via Orvieto 1/20 dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle 15:30 ed il venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 previa prenotazione telefonica al n. 011 011 24300 (chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00);
- **via posta con raccomandata A/R** da inviare al seguente indirizzo:  
*Città di Torino - Divisione E.R.P. - Ufficio Bando Generale*  
*Via Orvieto 1/20/A – 10149 Torino;*
- **via posta elettronica certificata (Pec)** al seguente indirizzo:  
[edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it](mailto:edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it) ;
- **on line** sul portale dei Servizi **TorinoFacile** all'indirizzo [www.torinofacile.it](http://www.torinofacile.it) (presentazione Domande di Edilizia Sociale) se in possesso dell'identità Spid, CIE ( Carta Identità Elettronica) o TS-CNS (Tessera Nazionale-Carta Nazionale Servizi)

**Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare gli uffici della  
Divisione ERP Sportello Casa al numero 011 011 24300  
(chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00).**

**ATTENZIONE**

Sono escluse d'ufficio le domande:

- prive di firma del richiedente;
- consegnate o spedite dopo il termine di scadenza del bando (31/05/2023);
- domande doppie (presentate per il medesimo nucleo familiare);
- con indicatore ISEE non dichiarato o superiore a **23.623,13** Euro;
- con proprietà immobiliari eccedenti i limiti previsti dal Bando.

Documentazione necessaria:

Certificazione ISEE in corso di validità (ricordiamo che per partecipare al bando occorre essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad **euro 23.623,13**).

Il modulo di domanda debitamente compilato e firmato costituisce autocertificazione ai sensi degli articoli 45 e 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda ed il possesso dei requisiti di accesso, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e dal fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

**L'ELENCO PROVVISORIO DEI PARTECIPANTI AL BANDO GENERALE N. 8****SARÀ PUBBLICATO IN DATA 12 SETTEMBRE 2023****([www.comune.torino.it/informacasa](http://www.comune.torino.it/informacasa))**

In esso verrà riportato il punteggio attribuito sulla base delle condizioni dichiarate in domanda.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate dal **12 settembre al 10 ottobre 2023**, unicamente se riferite ad errori materiali e non già a condizioni non dichiarate dal richiedente.

L'elenco definitivo sarà pubblicato in data **15 gennaio 2024** ([www.comune.torino.it/informacasa](http://www.comune.torino.it/informacasa)).

I documenti a comprova delle dichiarazioni rese nella domanda (relativamente alle condizioni dello sfratto e dell'invalidità), nonché gli eventuali chiarimenti circa le autocertificazioni presentate, saranno richiesti successivamente dal Comune solo a coloro che avranno ottenuto un punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Le domande con la relativa documentazione saranno trasmesse alla Commissione preposta, di nomina regionale, che procederà alla formazione della graduatoria prima provvisoria e poi definitiva.

In base a quanto previsto dalla legge regionale 3/2010 il Comune assegnerà gli alloggi seguendo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

L'inserimento in graduatoria con punteggio utile non dà diritto all'assegnazione che è condizionata alla reale disponibilità di alloggi di edilizia sociale idonei, per dimensioni, al nucleo familiare in base ai parametri "di adeguatezza" definiti dalla normativa di riferimento (Decreto del presidente della Giunta Regionale 4/10/2011 n. 12/R allegato B).



Nello spazio sottostante la residenza, è possibile indicare anche un eventuale recapito postale:

<b>Recapito postale (se diverso dalla residenza) Presso:</b> _____
Via/Corso _____ n° ____ / ____ Piano _____
Città _____ C.A.P.  _ _ _ _ _

Occorre indicare l'eventuale recapito postale, solo se diverso dalla residenza anagrafica. Lo scopo è quello di poter fornire un indirizzo di riferimento che verrà utilizzato in luogo di quello anagrafico, per ogni futura comunicazione scritta. Detto recapito potrà essere successivamente cambiato dal richiedente, in caso di necessità, contattando lo Sportello Casa di via Orvieto 1/20/A al numero 011 01124300.

## **SERVIZI SOCIALI**

Nel caso in cui il richiedente sia assistito dai Servizi Sociali della Città o dell'ASL, o sia inserito presso una struttura ospitante, o una famiglia affidataria, occorre che provveda a indicare, nel riquadro qui riprodotto, i relativi riferimenti.

<b>dichiara di essere:</b>
<input type="checkbox"/> assistito dai Servizi Sociali del Comune di Torino o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL: Servizio competente: ..... In carico al Servizio dal: .....
<input type="checkbox"/> ospite di strutture pubbliche / famiglie affidatarie / locali ospitanti: Locale o struttura ospitante: _____ Ente o Associazione: _____

In particolare, la prima voce va compilata nel caso in cui il nucleo familiare sia seguito dai Servizi Sociali della Città o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL.

In caso affermativo è possibile specificare gli ulteriori dati se conosciuti:

- Indicazione del Servizio competente;
- Data di presa in carico del nucleo ad opera del Servizio;

La seconda voce è riferita invece alla circostanza che il richiedente sia inserito presso strutture pubbliche, famiglia affidatarie o locali ospitanti. In caso affermativo, si richiede di fornire i dati relativi alla struttura e all'Ente o Associazione di riferimento.

## **COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE**

L'indicazione dei componenti il nucleo familiare non è necessaria in quanto il dato sarà ricavato d'ufficio tramite l'anagrafe, con le precisazioni che seguono.

La domanda di bando si intende presentata per il nucleo familiare del richiedente così come risultante dallo stato di famiglia anagrafico esistente, alla luce delle deroghe disposte nella definizione del "nucleo richiedente" di cui all'art. 4 della L.R. n. 3 del 17/02/2010 e s.m.i., di seguito richiamata:

- alla data di pubblicazione del bando, per le domande presentate nel primo periodo di apertura (cioè fra il 15/03/2023 e il 31/05/2023);
- alla data di presentazione della domanda, per le istanze presentate in occasione delle successive finestre di riapertura del bando.

**NUCLEO RICHIEDENTE** - si intende la famiglia composta da coloro che risultano iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del D.P.R. 223/1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporto di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

## **REQUISITI D'ACCESSO**

Presentando la domanda il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, indicati nell'art. 3 della L.R. 3/2010 e s.m.i., necessari alla partecipazione al bando.

I requisiti, che devono essere posseduti dal richiedente e, tranne per quelli indicati alle lettere A) e B), anche dagli altri componenti della sua famiglia richiedente, sono nove e possono essere così sinteticamente indicati:

- Solo per il richiedente:

- A) di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- B) di avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;

Il punto A) attiene alla regolare presenza in Italia del richiedente. La lettera B), indipendentemente dalla cittadinanza, prescrive che il richiedente (colui che compila, a proprio nome, la domanda di partecipazione) sia residente (o svolga una regolare attività lavorativa) in Piemonte da almeno 5 anni (quindi almeno dal 28 febbraio 2018 per le domande presentate nel primo periodo di apertura del bando - 15/03/2023-31/05/2023 - e almeno 5 anni prima della data di presentazione della domanda, per le istanze presentate in occasione delle successive riaperture degli sportelli).

All'interno di questo arco di 5 anni, il richiedente deve essere stato residente (o aver lavorato), anche in modo non continuativo, per almeno 3 anni nel Comune di Torino.

• Per il richiedente e per ogni altro componente il nucleo familiare richiedente:

- C) di non essere, alcun componente il nucleo familiare, titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione) , salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- D) di non avere avuto, alcun componente del nucleo richiedente, una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- E) di non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- F) di non aver ceduto, alcun componente del nucleo richiedente, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;|
- G) di non essere alcun componente del nucleo richiedente occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- H) di non essere stato dichiarato decaduto, alcun componente del nucleo richiedente, dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- I) di essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31/03/1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27/12/1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della legge regionale 3/10 e s.m.i., ossia non superiore ad euro 23.623,13.

Per quanto attiene alle proprietà immobiliari, di cui alla lettera C), occorre che, all'interno del nucleo familiare richiedente, non sia presente una proprietà esclusiva (o la titolarità di altro diritto esclusivo di godimento) su un alloggio (ovunque ubicato) che sia considerato idoneo al nucleo familiare stesso ai sensi del **D.M. 5 luglio 1975**. In particolare, per quanto attiene alle dimensioni dell'immobile, affinché sia considerato idoneo, *“per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi”* (a titolo esemplificativo è considerato idoneo per un nucleo di 5 persone un alloggio pari o superiore a 56 mq ovvero 14x4 +10).

Si potrà consultare il testo integrale del decreto citato, per valutare se l'eventuale alloggio di proprietà rispetti o meno tutti i parametri che ne determinano l'idoneità.

Quando i componenti del nucleo familiare sono titolari di singole quote su un immobile, la proprietà non si considera esclusiva qualora anche solo una quota sia in capo ad un soggetto esterno al nucleo familiare richiedente.

Sul punto G), chiariamo che sono considerati “occupanti senza titolo” coloro che abitano un alloggio di edilizia sociale in mancanza di un regolare contratto.

Al punto I) viene riportato il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sociale. Affinché la domanda sia valida occorre che il nucleo familiare sia in possesso di un attestazione ISEE valida e che il relativo indicatore ISEE sia inferiore ad euro 23.623,13.

## **DATI REDDITUALI**

Nel riquadro sottostante va indicata la cifra risultante quale “Indicatore della Situazione Economica Equivalente” (Indicatore ISEE), che viene riportata nella prima pagina dell'attestazione. Il possesso dell'ISEE, che può essere richiesto gratuitamente presso qualunque CAF ed ha una validità annuale (scade inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato), è un requisito di validità della domanda. La mancata indicazione dell'Indicatore sul modulo o il mancato possesso dell'attestazione **comportano l'esclusione d'ufficio** della domanda, per incompletezza. Affinché la domanda sia valida, occorre che, come visto al punto precedente, l'indicatore ISEE non sia superiore a 23.623,13 €.

- essere in possesso di un'attestazione ISEE valida per l'anno in corso: indicatore pari a: € .....  
oppure  
 di essere in possesso della DSU, in quanto ancora in attesa del rilascio dell'attestazione ISEE.

Solo nel caso in cui il richiedente sia in attesa di ricevere l'attestazione ISEE, ma abbia già provveduto a compilare la DSU presso il CAF di riferimento, sarà possibile omettere l'indicazione dell'Indicatore e crocettare la voce sottostante. Questo consentirà la presentazione della domanda a chi si trovasse, in prossimità della scadenza dei termini per la presentazione, ancora sprovvisto dell'attestazione ISEE. Il dato sarà recuperato successivamente, una volta emessa l'attestazione, e la domanda verrà integrata d'ufficio, purché la DSU riporti una data precedente alla data di chiusura della raccolta delle domande.

## **PARTECIPAZIONE A BANDI PRECEDENTI**

aver partecipato ad altri bandi per l'assegnazione di alloggi sociali, pubblicati:  
 dalla Città di Torino;  
 da altro comune della Regione Piemonte: Comune: \_\_\_\_\_ Anno: \_\_\_\_\_  
Comune: \_\_\_\_\_ Anno: \_\_\_\_\_

Barrare la prima casella se si è partecipato, come titolare della domanda, ad uno, o più, bandi emessi dalla Città di Torino (rilevano i bandi generali da 1 a 7, pubblicati tra il 1995 e il 2018); barrare la seconda casella se si è partecipato anche (o solamente) a bandi emessi da altri comuni nell'ambito della Regione Piemonte a partire dal 1995.

Nel caso venga indicata la partecipazione ad un bando fuori Torino, occorre indicare anche il Comune e l'anno di pubblicazione, negli appositi spazi. Verrà attribuito un punto per ogni partecipazione precedente, fino ad un massimo di 3 punti.

n.b. Il punteggio complessivo conseguito in occasione delle vecchie partecipazioni non è collegato, in alcun modo, con quello che dovrà essere calcolato (per il presente Bando Generale n.8) sulla base delle dichiarazioni rese con la presentazione del modulo di domanda.

## **CONTRIBUTI GESCAL**

Nel riquadro occorre indicare il numero totale di anni di anzianità contributiva al fondo Gescal, sommando il numero di anni di lavoro dipendente di ciascun componente il nucleo familiare richiedente, separando l'anzianità conseguita nel settore pubblico da quella del settore privato.

che la somma degli anni di **lavoro dipendente nel settore privato**, dal 1963 al 1998, di tutti i componenti il nucleo familiare è pari a: \_\_\_\_\_  
 che la somma degli anni di **lavoro dipendente nel settore pubblico**, dal 1963 al 1995, di tutti i componenti il nucleo familiare è pari a: \_\_\_\_\_

**Per Gescal si intende** la trattenuta effettuata in busta paga dal datore di lavoro che andava a finanziare la realizzazione di alloggi popolari. Viene riconosciuto un punteggio in relazione al numero di anni di contributi versati.



**Chi ha versato la Gescal:** lavoratori dipendenti, nel settore pubblico e privato.

**NON erano soggetti alla trattenuta:** lavoratori agricoli, collaboratori familiari, lavoratori autonomi, portieri di stabili, apprendisti e artigiani.

Tali contributi sono stati versati dal datore di lavoro a partire dal 1963:

- nel settore privato fino al 1998
- nel settore pubblico fino al 1995

Per calcolare il numero di anni di lavoro dipendente occorre sommare fra loro tutte le mensilità dei vari componenti il nucleo richiedente, accumulate negli anni oggetto della trattenuta, e dividere per 12, ignorando gli eventuali resti.

*Esempio* – nel caso di 38 mesi di anzianità contributiva complessiva (equivalenti a 3 anni e 2 mesi) si dividerà 38 per 12 ottenendo un risultato pari a 3,16 ed in domanda si dovranno segnare 3 anni.

## **ASSEGNO SOCIALE / PENSIONE SOCIALE**

essere titolare di pensione INPS di categoria AS (assegno sociale) o PS (pensione sociale).

Se il richiedente risulta essere il percettore di un Assegno Sociale (AS) o di una Pensione Sociale (PS), erogati dall' INPS, potrà segnare questa voce, qui riportata.

## **COABITAZIONE**

abitare con il proprio nucleo familiare, composto da almeno **due** persone, in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare anch'esso composto da almeno **due** persone, da almeno **due** anni.

Apporre una crocetta solo nel caso in cui si verificano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- 1 Il proprio nucleo familiare è composto da almeno due persone;
- 2 le persone con cui si coabita formano un distinto nucleo familiare (anche anagraficamente) composto da almeno due membri;
- 3 la coabitazione tra i due nuclei familiare si protrae da almeno due anni.

## **CONDIZIONI RELATIVE ALLA SITUAZIONE ABITATIVA**

abitare con il proprio nucleo da almeno **due** anni in **dormitori pubblici** o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

abitare con il proprio nucleo da almeno **due** anni in **baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione** e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili.

Per alloggi impropri si intendono locali non destinati a civile abitazione quali baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici, soffitte non abitabili e privi di servizi igienici propri regolamentari, ecc...

Esistono due possibili condizioni:

A - La prima condizione consiste nell'abitare in locali procurati a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in dormitori pubblici da almeno **DUE** anni.

B - La seconda condizione rappresenta l'ipotesi generale in cui l'abitazione impropria non sia stata procurata dai Servizi Sociali. Si tratta in particolare di baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta e ogni altro locale impropriamente adibito ad abitazione e privo di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili, abitati da almeno **DUE** anni.

## **DESCRIZIONE DELL'ABITAZIONE**

Il riquadro seguente prende in considerazione la situazione abitativa del nucleo familiare richiedente.

<input type="checkbox"/> abitare, con il proprio nucleo familiare, in un alloggio con le seguenti caratteristiche:	
<b>Dotazione servizi igienici</b> <input type="checkbox"/> Servizio igienico interno e completo (Wc, lavabo, doccia o vasca e finestra o aerazione forzata) <input type="checkbox"/> Servizio igienico interno e incompleto <input type="checkbox"/> Servizio igienico esterno all'abitazione <input type="checkbox"/> Servizio igienico in comune con altre famiglie	<b>Composizione</b> <input type="checkbox"/> Cucina pari a mq: ..... oppure <input type="checkbox"/> Angolo cottura  <input type="checkbox"/> Servizio igienico pari a mq: .....  Superficie <b>complessiva</b> dell'alloggio pari a mq: .....
<input type="checkbox"/> Stato di conservazione scadente, certificato dal Comune ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) l. reg. 3/2010.	

- **Scendendo nel dettaglio, occorre descrivere la dotazione dei servizi igienici:**

<b>Dotazione servizi igienici</b> <input type="checkbox"/> Servizio igienico interno e completo (Wc, lavabo, doccia o vasca e finestra o aerazione forzata) <input type="checkbox"/> Servizio igienico interno e incompleto <input type="checkbox"/> Servizio igienico esterno all'abitazione <input type="checkbox"/> Servizio igienico in comune con altre famiglie
---

Il servizio igienico può essere completo o incompleto, interno o esterno all'abitazione, ad uso esclusivo del nucleo familiare o in comune con altre unità abitative.

Si considera incompleto il servizio igienico privo di uno dei seguenti elementi:

- lavabo
- doccia o vasca
- wc
- apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o impianto di aspirazione meccanica

*ATTENZIONE: Non è rilevante ai fini della completezza dei servizi igienici l'eventuale mancanza del bidet.*

- **Occorre poi indicare le dimensioni dell'alloggio:**

A tal fine bisogna indicare la superficie complessiva dell'alloggio espressa in metri quadrati (calpestabili) nonché le dimensioni del servizio igienico e della cucina (o in alternativa l'eventuale presenza dell'angolo cottura).

<p><b>Composizione</b></p> <p><input type="checkbox"/> Cucina pari a mq: ..... oppure <input type="checkbox"/> Angolo cottura</p> <p><input type="checkbox"/> Servizio igienico pari a mq: .....</p> <p>Superficie <b>complessiva</b> dell'alloggio pari a mq: .....</p>
--

La mancanza di questi dati comporta l'impossibilità di calcolare l'eventuale punteggio relativo al sovraffollamento.

- **Infine è possibile indicare lo stato di conservazione scadente dell'alloggio:**

<input type="checkbox"/> Stato di conservazione scadente, certificato dal Comune ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) l. reg. 3/2010.
--

Questa condizione, ove segnalata, dovrà essere verificata da un tecnico del Comune di residenza.

Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1) pavimenti;
- 2) pareti e soffitti;
- 3) infissi;
- 4) impianto elettrico;
- 5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- 6) impianto di riscaldamento;

nonché dei seguenti elementi comuni:

- 1) accessi, scale e ascensore;
- 2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui sopra, dei quali almeno tre devono essere propri dell'unità immobiliare.

“Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni caso se l'unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari”.

## **CONDIZIONI SOCIALI**

Barrare le caselle in corrispondenza delle condizioni presenti.

- aver superato il sessantacinquesimo anno di età, vivere solo/a o in coppia, quale coniuge o convivente more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;
- aver contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata, tra il 15/03/2023 e il 31/05/2023;
- aver contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata, dopo il 15/03/2021;
- essere cittadino/a italiano/a emigrato/a all'estero, che rientra in Italia per stabilirvi la residenza;
- essere appartenente alle forze dell'ordine o ai vigili del fuoco;
- avere ottenuto lo status di rifugiato politico;
- essere cittadino/a italiano/a in possesso della qualifica di profugo/a, rimpatriato/a da non oltre un quinquennio e di non svolgere alcuna attività lavorativa.

### **- ANZIANITÀ**

Il punteggio può venire riconosciuto solo se si verificano **tutte le condizioni** indicate nel testo:

- Richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia, quali coniugi o conviventi more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

Quindi:

- 1 il/la richiedente (chi compila e firma la domanda) ha superato i 65 anni;
- 2 vive solo/a oppure con il coniuge/convivente (senza altri parenti o estranei nel nucleo salvo si tratti di minori);
- 3 non svolge alcuna attività lavorativa (sia il/la richiedente che l'eventuale coniuge/convivente).

### **- COPPIE DI NUOVA FORMAZIONE**

- aver contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata, tra il 15/03/2023 e il 31/05/2023;
- aver contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto registrata, dopo il 15/03/2021;

Viene riconosciuto un punteggio in relazione alla celebrazione di matrimonio, alla costituzione di un'unione civile o alla registrazione di una convivenza di fatto, a seconda del momento in cui si è verificata la circostanza:

- nel periodo intercorrente fra l'apertura del bando (15/03/2023) e la sua chiusura (31/05/2023).
- successivamente al 15 marzo 2021 (ed entro il 14 marzo 2023).

Per le istanze presentate in occasione delle successive riaperture degli sportelli, la condizione si verificherà in caso di celebrazione nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

- **EMIGRATI ALL'ESTERO**

Cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza.

Per il riconoscimento del relativo punteggio, i richiedenti che intendano rientrare in Italia devono risultare ancora residenti all'estero al 15/03/2023.

- **FORZE DELL'ORDINE / VIGILI DEL FUOCO**

Richiedente appartenente alle forze dell'ordine o ai vigili del fuoco

Possono barrare la casella gli appartenenti ai seguenti corpi:

- Polizia
- Carabinieri
- Guardia di finanza
- Polizia penitenziaria
- Vigili del fuoco

Sono esclusi gli addetti degli istituti privati di vigilanza e i volontari dei Vigili del Fuoco, nonché tutti i soggetti privi di un rapporto organico con i corpi indicati.

Per queste categorie non operano i normali requisiti di accesso relativamente all'indicatore ISEE e alla residenza.

- **PROFUGHI E RIFUGIATI**

Lo status di profugo o di rifugiato deve essere già stato riconosciuto dalle Autorità competenti, alla data di pubblicazione del bando.

Lo status di profugo/rifugiato rileva quando riconosciuto in capo al solo richiedente.

I cittadini italiani cui sia stato riconosciuto lo status di profugo, hanno diritto all'attribuzione del punteggio solo nel caso in cui siano rientrati in Italia successivamente al 15 marzo 2018 e, alla data di pubblicazione del bando (15/03/2023), non svolgano alcuna attività lavorativa. In questo caso il punteggio viene riconosciuto solo se il profugo risulta essere l'intestatario della domanda ("richiedente").

**INVALIDITÀ**

presenza nel nucleo familiare di componenti in possesso di un verbale di invalidità emesso dall'ASL:

	Cognome	Nome	Data di nascita	Percentuale di Invalidità	Barriere Architettoniche	Uso di carrozzina
1					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
2					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
3					<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>

In caso di invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare, occorre indicarne i dati anagrafici (Cognome, Nome e Data di nascita), percentuale di invalidità, nonché l'eventuale presenza di barriere architettoniche e/o l'uso di una carrozzina.

La condizione relativa all'invalidità non è autocertificabile, quindi occorrerà presentare la documentazione comprovante detta condizione. Nel caso in cui la condizione sia insorta, o sia documentata, successivamente alla consegna della domanda, potrà essere aggiornata rivolgendosi agli uffici di Via Orvieto 1/20/A, Torino.

Devono indicare una percentuale del 100% (quando non espressamente indicata nella certificazione):

- gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al D.P.R. 30/12/81 n. 834;
- malati di AIDS conclamato, anche in assenza della quantificazione percentuale di invalidità;
- minori o anziani con certificazione rilasciata dalla ASL da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Devono indicare una percentuale del 67% (quando non espressamente indicata nella certificazione):

- gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al D.P.R. 30/12/81 n. 834

Le certificazioni attestanti le invalidità devono contenere la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia:

- a) per gli invalidi civili dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro (INAIL);
- c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere.

Barriere Architettoniche – Occorre barrare la casella, in presenza di barriere architettoniche che comportino **concreto** impedimento al disabile nell'accesso all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di invalidità posseduta.

Detta condizione dovrà successivamente essere certificata dal Comune.

*Attenzione: potrà essere attribuito il punteggio relativo alla presenza di barriere architettoniche solo nel caso di percentuale di invalidità pari o superiore all'80%.*

## **CONIUGE SUPERSTITE / FIGLIO DI DECEDUTO PER MOTIVI DI SERVIZIO**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> essere coniuge, parte dell'unione civile o convivente di fatto, superstite o figlio/a di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto/a per motivi di servizio, nonché coniuge o figlio/a di caduto/a sul lavoro:<br>- dati anagrafici del/la deceduto/a: _____<br>- causa del decesso: <input type="checkbox"/> motivi di servizio: indicare il corpo di appartenenza _____<br><input type="checkbox"/> caduto sul lavoro: _____<br>- rapporto di parentela con il/la deceduto/a: _____ |
|---|

Segnare la voce nel caso in cui ci si trovi nella relativa condizione. Occorre indicare altresì le generalità del deceduto, le circostanze del decesso nonché il rapporto di parentela di questi con il richiedente. In fase istruttoria potrà venire richiesto di specificare nel dettaglio gli elementi utili al riscontro di quanto dichiarato.



**Alloggio di servizio:** segnalare questa condizione nel caso in cui si debba lasciare un alloggio di servizio (cioè concesso in conseguenza di un rapporto di lavoro) per pensionamento, trasferimento, licenziamento, ecc....

**Ordinanza di sgombero:** segnalare questa condizione nel caso in cui si debba lasciare l'alloggio in cui si abita in seguito ad una ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente (es. Comune) non oltre 3 anni prima della data di pubblicazione del bando e non ancora eseguita;

Va specificato la data di emissione dell'ordinanza.

**Decreto di Trasferimento:** segnalare questa condizione ove si debba lasciare l'alloggio a seguito di decreto di trasferimento emesso in conseguenza di una procedura esecutiva immobiliare.

**Separazione tra coniugi:** nel caso di separazione tra coniugi, occorre distinguere tra due ipotesi:

- Prima condizione: può segnalare la prima delle due condizioni la parte obbligata a lasciare l'alloggio coniugale in base a quanto disposto dalla sentenza di separazione giudiziale o contenuto nella omologazione della separazione consensuale. Per indicare questa fattispecie, occorre che il richiedente abiti ancora presso l'alloggio coniugale e sia attuale l'obbligo di abbandonarlo (al 15 marzo 2023, per le domande raccolte nel primo periodo di apertura, o alla data di presentazione della domanda per le istanze presentate in occasione delle successive riaperture degli sportelli).
- Seconda condizione: in questo caso il richiedente deve avere già abbandonato l'alloggio coniugale **da non più di un anno** (rispetto al 15 marzo 2023 per le domande raccolte nel primo periodo di apertura, o rispetto alla data di presentazione della domanda per le istanze presentate in occasione delle successive riaperture degli sportelli). Per il verificarsi della condizione occorre inoltre che siano presenti dei figli residenti nell'alloggio ex-coniugale e che si sia tenuti al versamento dell'assegno di mantenimento.

## **DATA, FIRMA E MARCA DA BOLLO**



Torino, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Deve essere apposta la marca da bollo da € 16,00 nell'apposito spazio.**

La marca dovrà essere annullata dall'addetto alla ricezione della domanda contestualmente al ritiro della stessa.

**È necessario allegare alla domanda una copia del documento di identità del richiedente**

**Il richiedente è tenuto a firmare la domanda affinché risulti valida e non incorra nell'esclusione d'ufficio.**



## **DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO**

Il punteggio verrà calcolato sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, integrate dai dati già in possesso del Comune di Torino, (in particolare relativamente alla composizione del nucleo familiare per i richiedenti residenti nella Città di Torino). Nel caso in cui un richiedente segnali più condizioni fra quelle indicate dalla legge regionale n. 3 del 2010 come non cumulabili (comprese nello stesso riquadro del successivo schema), verrà attribuito il punteggio relativo alla condizione più favorevole.

Le condizioni che danno diritto a punteggio sono le seguenti (per ogni riquadro verrà attribuito il punteggio più favorevole fra le condizioni che verranno eventualmente segnalate nella domanda): nella colonna a destra di ciascuna condizione viene indicato il relativo punteggio.

Richiedenti che abitano con il nucleo familiare:	
da almeno due anni in dormitori pubblici o comunque ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica	5
da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili	4
in alloggio con servizio igienico incompleto come definito dall'articolo 8, comma 1, lettera e), della L.R. n. 3/2010, o esterno all'abitazione o in comune con alte famiglie	3
in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d) della l. reg. 3/2010	1
Richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, alte strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo	5
Richiedenti che abitano con il nucleo familiare in alloggio le cui dimensioni (con esclusione della cucina o dell'angolo cottura non superiore a 4 mq e dei servizi igienici) siano inferiori a 10 mq per ciascun componente	3
Richiedenti che abitano con il nucleo familiare in alloggio le cui dimensioni (con esclusione della cucina o dell'angolo cottura non superiore a 4 mq e dei servizi igienici) siano inferiori a 14 mq per ciascun componente	2
Richiedenti con ISEE:	
Compreso fra il 50% ed il 70% del limite di accesso	1
Compreso fra il 30% ed il 50% del limite di accesso	2
Inferiore al 30% del limite di accesso	3
Richiedenti con nucleo familiare composto da cinque o più persone	1
Richiedenti nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione GESCAL risultante dalla somma delle singole contribuzioni: 0,2 punti per anno fino ad un massimo di 4 punti	da 0,2 a 4

	Richiedenti che:  abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia, quali coniugi o conviventi more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;	3
* A	Richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:  con percentuale di invalidità compresa tra l'80% e il 100% più di 1 componente il nucleo familiare con detta invalidità presenza di barriere architettoniche disabile di almeno 65 anni o minorenni	3 1 2 2
** B	Richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili:  con percentuale di invalidità compresa tra il 67% e il 79% disabile di almeno 65 anni o minorenni  Cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza;	2 1 2
	Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa  Stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato.	2 2

\* – Nel riquadro A è possibile sommare tra loro i punteggi relativi alle condizioni eventualmente presenti.

\*\*– Nel riquadro B è possibile sommare tra loro i punteggi relativi alle condizioni eventualmente presenti.

Richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:  in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;  a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;  a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;  a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando.  Coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità.	3 3 5 5 5
Richiedente titolare di pensione o assegno sociale	1

Coniuge superstite o figlio di deceduto per motivi di servizio o caduto sul lavoro	2
Per ogni graduatoria di precedenti bandi in cui è stato inserito il richiedente	1
Richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando	3
Richiedenti che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando	2
Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei anch'essi composti da almeno due unità	1

# **COSA SUCCEDERÁ ALLA DOMANDA DOPO LA** **CONSEGNA**

Sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il Comune attribuirà un punteggio alla domanda e la inserirà in un elenco generale ordinato in base ai punti ottenuti dai singoli concorrenti.

## **L'ELENCO PROVVISORIO DEI PARTECIPANTI AL BANDO GENERALE N. 8 SARÀ PUBBLICATO IN DATA 12 SETTEMBRE 2023**

**([www.comune.torino.it/informacasa](http://www.comune.torino.it/informacasa))**

In esso verrà riportato il punteggio attribuito sulla base delle condizioni dichiarate in domanda.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate dal **12 settembre al 10 ottobre 2023**, unicamente se riferite ad errori materiali e non già a condizioni non dichiarate dal richiedente.

L'elenco definitivo sarà pubblicato in data **15 gennaio 2024**  
**([www.comune.torino.it/informacasa](http://www.comune.torino.it/informacasa)).**

Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, negli elenchi (provvisorio e definitivo) le domande saranno identificate esclusivamente con un codice univoco che sarà comunicato a ciascun partecipante.

I documenti a comprova delle dichiarazioni rese nella domanda (relativamente alle condizioni dello sfratto e dell'invalidità), nonché gli eventuali chiarimenti circa le autocertificazioni presentate, saranno richiesti successivamente dal Comune solo a coloro che avranno ottenuto un punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Le domande con la relativa documentazione saranno trasmesse alla Commissione preposta, di nomina regionale, che procederà alla formazione della graduatoria prima provvisoria e poi definitiva.

In base a quanto previsto dalla legge regionale 3/2010 il Comune assegnerà gli alloggi seguendo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

L'inserimento in graduatoria con punteggio utile non dà diritto all'assegnazione che è condizionata alla reale disponibilità di alloggi di edilizia sociale idonei, per dimensioni, al nucleo familiare in base ai parametri "di adeguatezza" definiti dalla normativa di riferimento (Decreto del presidente della Giunta Regionale 4/10/2011 n. 12/R allegato B).

A fare tempo dal 2024, successivamente alla pubblicazione dell'Elenco Definitivo delle domande raccolte, secondo un calendario che sarà definito con successivi provvedimenti, sarà possibile presentare, presso gli sportelli di via Orvieto 1/20/A, nuove domande o istanze di variazione delle condizioni già dichiarate nelle domande presentate.